RELAZIONE TECNICA

Acquisizione delle azioni di Acque S.p.A. mediante assegnazione in sede di riparto di liquidazione della Gea S.r.l. – in liquidazione

Premessa

Il 15.06.1995 fu costituito il Consorzio Gea Servizi per l'Ambiente con l'obiettivo di gestire unitariamente il servizio idrico integrato ed il ciclo della gestione dei rifiuti solidi urbani nell'area comprendente i comuni di Pisa, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

Il 27.06.1996 il Consorzio approvò la propria trasformazione in società di capitali, assumendo la denominazione di Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A..

Con successivi atti furono scorporati da Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A., mediante la costituzione di nuove società, i rami d'azienda afferenti:

- o la proprietà degli impianti per la gestione dei rifiuti;
- o la gestione del ciclo dei rifiuti;
- o la gestione del servizio idrico integrato.

In particolare, il 28.02.2003 il ramo della gestione del servizio idrico integrato veniva conferito in Acque S.p.A., società costituita il 17.12.2001 per operare in un'area comprendente 55 comuni delle provincie di Firenze, Lucca e Pisa, denominata "Ambito Territoriale Ottimale Basso Valdarno".

A seguito del conferimento di cui sopra, venivano attribuite a Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A. n. 1.220.816 azioni di Acque S.p.A. del valore nominale complessivo di € 1.220.816,00.

Essendo venuto meno, per effetto degli scorpori dei vari rami d'azienda, lo scopo sociale di Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A., previe deliberazioni assunte dai comuni soci ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, il 19.05.2011 l'Assemblea straordinaria della società approvava lo scioglimento anticipato e l'avvio della liquidazione.

Successivamente, per esigenze di contenimento dei costi e di semplificazione delle procedure connesse alla liquidazione, l'Assemblea straordinaria di Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A., nella seduta del 07.11.2016, approvava la trasformazione del tipo societario in società a responsabilità limitata; contestualmente la società assumeva la denominazione di Gea S.r.l..

Essendo nel frattempo maturati i presupposti per la soppressione della Gea Reti S.r.l., società "gemella" di Gea S.r.l., avente gli stessi soci con le stesse quote percentuali di partecipazione al capitale, il 23.12.2016 veniva effettuata la fusione per incorporazione di Gea Reti S.r.l. in Gea S.r.l., restando quest'ultima in stato di liquidazione.

Attualmente Gea S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico ed è partecipata dai seguenti soci:

Socio	Valore Nominale	Partecipazione %	
Comune di Pisa	3.263.631,00	87,834%	
Comune di San Giuliano Terme	288.406,00	7,762%	
Comune di Vecchiano	107.571,00	2,895%	
Comune di Calci	56.056,00	1,509%	
TOTALE	3.715.664,00	100,000%	

Come anzidetto, Gea S.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti GEA) possiede n. 1.220.816 azioni di Acque S.p.A. (d'ora in vanti ACQUE) del valore nominale di € 1,00 ciascuna, per un valore complessivo di € 1.220.816,00.

Già nella seduta del 15.10.2014, l'Assemblea dei soci di GEA aveva dato mandato al Liquidatore di procedere all'assegnazione pro-quota ai soci delle partecipazioni in ACQUE.

Tuttavia, in fase istruttoria, emersero problematiche che determinarono la sospensione della procedura di assegnazione. Infatti, fu riscontrato che Gea Servizi per l'Ambiente S.p.A., unitamente a tutti gli altri soci di ACQUE, il 04.10.2006 aveva sottoscritto un *Direct Agreement* con il pool di banche¹ finanziatrici di ACQUE (mediante una linea di credito fino ad un massimo di 225 milioni di Euro da destinarsi al finanziamento degli investimenti previsti dall'Autorità d'Ambito) con cui si impegnava al rispetto di determinate regole finalizzate alla tutela dei crediti delle banche finanziatrici.

Il trasferimento delle azioni di ACQUE, da GEA ai comuni soci di quest'ultima, implicava il contestuale subentro dei comuni negli impegni assunti da GEA con il *Direct Agreement*, pena la possibilità per il pool di banche di revocare i finanziamenti concessi ad ACQUE.

Il *Direct Agreement* conteneva adempimenti e impegni aggiuntivi rispetto a quelli che ordinariamente caratterizzano gli obblighi del socio ed i rapporti fra socio e società per azioni, i cui contenuti erano tali da essere ricondotti nell'ambito della nozione di *patronage*.

Secondo la giurisprudenza civilistica, il *patronage* consiste in dichiarazioni con cui un soggetto (*patronnant*) evidenzia ad una banca la propria posizione di influenza su un terzo soggetto al fine di facilitare la concessione o il mantenimento di una linea di credito a favore di quest'ultimo da parte della stessa banca. In base al tenore degli impegni che assume il *patronnant* si fa distinzione fra *patronage* c.d. "debole" e *patronage* c.d. "forte". In particolare, laddove il *patronnant* non si limita a manifestare la propria posizione di influenza sul soggetto finanziato ma assume una serie di impegni vincolanti nei confronti della banca atti a garantire il buon esito dell'operazione di finanziamento, si è in presenza di *patronage* forte. In tali casi la giurisprudenza maggioritaria ha ravvisato un vero e proprio rapporto negoziale avente ad oggetto una prestazione di *facere* atipica volta a realizzare indirettamente la pretesa creditoria del finanziatore. D'altro canto, la Corte dei Conti si è espressa negativamente rispetto alla possibilità per gli enti locali di assumere obblighi di *patronage* forte in contrasto con i principi in materia di indebitamento degli enti locali sanciti dagli art. 202 e ss. del D.Lgs.267/2000 e dall'art.119 della Costituzione.

In tale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si è ritenuto necessario, prima di procedere all'assegnazione delle azioni ai comuni, di approfondire la natura del *patronage* posta in essere con il *Direct Agreement* sottoscritto da GEA in modo da escludere che i comuni assumessero impegni non compatibili con l'ordinamento.

La questione risulta oggi del tutto superata dal fatto che ACQUE ha rimborsato il finanziamento bancario cui gli impegni contenuti nel *Direct Agreement* si riferivano e, pertanto, non è più necessario che i comuni soci di GEA subentrino in quest'ultimo contestualmente all'acquisizione delle azioni di ACQUE. Pertanto la procedura di assegnazione può riprendere il suo corso.

Con nota in data 18.07.2019 , il Liquidatore di GEA, con riferimento alla delibera assembleare del 15.10.2014 con la quale i soci stabilirono di procedere all'assegnazione delle azioni di ACQUE subordinatamente all'espressa autorizzazione al trasferimento delle azioni da parte dell'Assemblea della stessa ACQUE, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, ha comunicato che il sopradetto trasferimento è stato autorizzato dall'Assemblea ordinaria di ACQUE tenutasi il 26.06.2019.

Secondo la nota di cui sopra, le partecipazioni di ACQUE sono da ripartite ai soci GEA come segue:

	Gea S.r.l.		Azioni da assegnare di Acque S.p.A.		
Socio Assegnatario	Valore	%	N.	Valore	Valore di
	Nominale			Nominale	assegnazione
Comune di Pisa	3.263.631,00	87,834%	1.072.296	1.072.296,00	8.834.247,00

¹II Pool di banche era composto dalla Depfa Bank plc - filiale Italia (Capofila), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A., Cassa Depositi e Presiti S.p.A. La Depfa agisce in qualità di *Security Agent*, mentre l'*Agent* è rappresentato dalla The Bank of New York Mellon.

Comune di Calci TOTALE	56.056,00 3.715.664,00	1,509% 100,000%	18.419 1.220.816	18.419,00 1.220.816.00	151.738,00 10.057.846,00
Comuno di Colsi	TC 0TC 00	1 5000/	10 /10	10 410 00	151 739 00
Comune di Vecchiano	107.571,00	2,895%	35.343	35.343,00	291.182,00
Comune di San Giuliano	288.406,00	7,762%	94.758	94.758,00	780.679,00

<u>Disciplina di riferimento e procedura di assegnazione</u>

Vi sono da fare alcune considerazioni in merito al trasferimento delle azioni di ACQUE in quanto soggette alla disciplina del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP).

Per l'acquisizione di "partecipazioni in società già costituite" il TUSP prevede che:

- le "operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2" (art. 8, c. 1);
- la "deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è
 adottata con ... deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali" (art. 7, c.
 1);
- "l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1" (art. 7, c. 2);
- "l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ... o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" art. 5, c. 1);
- "l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto
 con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di
 Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di
 consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate" (art. 5, c. 2);
- "l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287" (art. 5, c. 3);
- "l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima" (art. 8, c. 2).

Quindi, ai fini del trasferimento è necessario, nell'ordine:

- 1. predisporre lo schema di deliberazione consiliare per l'approvazione del trasferimento delle azioni ai soci di GEA, in cui sia contenuta la motivazione analitica e dettagliata;
- 2. sottoporre il suddetto schema a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del TUSP;
- 3. approvare in Consiglio Comunale della proposta di deliberazione;
- 4. trasmettere la deliberazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- 5. procedere all'effettivo trasferimento delle azioni.

In merito alle motivazioni richieste dall'art. 5, c. 1 del TUSP, occorre in primo luogo valutare se l'attività sociale di ACQUE rientri nel perimetro delle partecipazioni "detenibili" ossia nelle tipologie elencate dall'art. 4 del TUSP.

ACQUE ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, come puntualmente dettagliato dall'art. 4 dello Statuto sociale, che va dalla gestione delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione, commercializzazione, alla progettazione e gestione delle reti e degli impianti ad esse afferenti, al trattamento, trasporto smaltimento dei reflui liquidi, dall'organizzazione dei servizi all'utenza, alla bollettazione e riscossione delle tariffe.

Tale attività è svolta su un'area denominata "ATO Basso Valdarno", comprendente 55 comuni delle provincie di Firenze, Lucca e Pisa, soggetta a particolare disciplina di legge in quanto "servizio di interesse economico generale". Quindi, le azioni di ACQUE possono essere detenute dal Comune in quanto la società svolge attività di cui alla lett. a) del c. 2 dell'art. 4 del TUSP: "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

Il trasferimento della partecipazione avviene mediante operazione di assegnazione in sede di riparto di liquidazione di GEA, ovvero senza alcuna contropartita in denaro od onere da parte del Comune. L'assegnazione avviene al valore nominale delle azioni con riparto fra i comuni soci proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione in GEA. In sintesi, per i comuni soci di GEA, che già detengono indirettamente la partecipazione in ACQUE, si tratta di acquisire la stessa partecipazione in via diretta. Ciò comporta un evidente elemento di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni locali, sia dal punto di vista della proprietà degli assets che della governance, ed è inoltre funzionale a portare a compimento la liquidazione di GEA.

Riguardo ai criteri riguardanti la detenibilità e la razionalizzazione delle partecipazioni da parte degli enti locali, previsti dagli artt. 20 e 24 del TUSP, con riferimento ad ACQUE si evidenzia che:

- la società ha per oggetto una delle attività ammesse dall'art. 4 del TUSP;
- la società ha un numero di dipendenti superiore a quello dei membri dell'organo amministrativo (403 contro 9);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate dal Comune;
- la società ha un fatturato ampiamente superiore ai limiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, ovvero:

2018	2017	2016	Media	Limite lett. d)
€ 171.517.895	€ 163.071.395	€ 150.464.152	€ 161.684.481	€ 1.000.000

• la società ha conseguito risultati di esercizio positivi negli ultimi 5 anni e precisamente:

2018	2017	2016	2015	2014
€ 30.605.391	€ 18.139.177	€ 14.107.299	€ 15.585.533	€ 12.919.016

- la società non necessita di interventi di razionalizzazione riconducibili al contenimento dei costi di funzionamento;
- la società non necessita di essere sottoposta ad interventi di aggregazione con altre società partecipate dal Comune.

In conclusione, sul piano sia tecnico che normativo, nulla osta a che le azioni ACQUE siano trasferite da GEA ai comuni soci di quest'ultima in sede di riparto di liquidazione e che le stesse siano detenute direttamente da detti comuni.